



Corso di studi  
DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE

# INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E PUBBLICITA'

21 aprile 2008  
Avv. Fabrizio Ariani

# Art. 17 Codice deontologico

- Fino al 1999 vigeva il divieto di informazione sull'attività professionale e, più in generale, di ogni forma di 'pubblicità'
- Norma introdotta con delibera CNF 16.10.99
- La norma è stata oggetto di discussioni e contestazioni in quanto ribaltava un principio storicamente consolidato
- Disciplina dei mezzi di informazione consentiti

# Art. 17 bis Codice deontologico

- Norma aggiunta sempre con delibera CNF 16.10.99 per individuare i mezzi di informazione non consentiti
- Intervento dell'Autorità Garante della concorrenza (anche su impulso della Commissione Europea), che ha individuato nella norma una violazione al principio della libera concorrenza

# La c.d. Legge Bersani (L.4.8.06 n° 248)

## ■ Art. 2/1:

- abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa su specializzazioni professionali, caratteristiche e costi delle prestazioni;
- necessità di trasparenza e veridicità
- Controllo affidato all'Ordine professionale

## ■ Art. 2/3:

- Obbligo di adeguare all'art. 2/1 le disposizioni deontologiche entro il 1.1.07
- Nullità delle norme non adeguate e/o in contrasto con l'art. 2/1

# La nuova formulazione (delibera CNF 14.12.2006)

- Gran parte dei precetti della L. Bersani erano rispettati nel vigente testo degli artt. 17 e 17bis, fatta eccezione per le informazioni sulle caratteristiche del servizio reso e sui costi dello stesso
- Nuovo intervento dell'Autorità Garante della concorrenza
- L'apposita Commissione istituita dal CNF provvedeva alla nuova formulazione degli artt. 17 e 17bis

segue:

la nuova formulazione  
(delibera CNF 14.12.2006)

- In particolare all'art. 17:

Si è previsto che il contenuto e la forma dell'informazione dovessero essere finalizzati alla tutela dell'affidamento della collettività, con trasparenza e veridicità

I canoni II e III sono stati inseriti in calce all'art. 19, per maggior coerenza (accaparramento di clientela)

segue:

la nuova formulazione  
(delibera CNF 14.12.2006)

■ All'art. 17bis:

È stata modificata la rubrica: da "Mezzi di informazione consentiti" a "Modalità dell'informazione"

Sono state eliminate le limitazioni, fermo restando il principio del decoro

E stata eliminata la analitica elencazione dei mezzi consentiti

Sono state rese obbligatorie le indicazioni utili per l'utente alla scelta del professionista, in coerenza con la direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006

# ART. 17 – Informazioni sull'attività professionale.

- **Commi 1 e 2:**

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.

Segue:

Art. 17 – Informazioni  
sull'attività professionale.

■ **Commi 3 e 4:**

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano

Segue:

Art. 17 – Informazioni  
sull'attività professionale.

■ Commi 5 e 6:

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

Segue:

Art. 17 – Informazioni  
sull'attività professionale.

■ **Canone I:**

Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

Segue:

Art. 17 – Informazioni  
sull'attività professionale.

## ■ Canone II:

E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

# Art. 17 bis – Modalità dell'informazione.

## ■ Comma 1

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale **deve** indicare:

- ) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- ) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

Segue:

Art. 17 bis – Modalità  
dell'informazione.

■ segue comma 1:

- ) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- ) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Segue:

Art. 17 bis – Modalità  
dell'informazione.

## ■ Comma 2:

**Può** indicare:

- ) i titoli accademici;
- ) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- ) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- ) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- ) le lingue conosciute;

Segue:

Art. 17 bis – Modalità  
dell'informazione.

## ■ Segue comma 2:

- ) il logo dello studio;
- ) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- ) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;

Segue:

Art. 17 bis – Modalità  
dell'informazione.

## ■ Sito Internet – comma 3

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Segue:

Art. 17 bis – Modalità  
dell'informazione.

- Sito Internet – comma 4-5

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso **deve** indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Segue:

Art. 17 bis – Modalità  
dell'informazione.

- La particolare cura riservata al sito web è dettata dalla potenziale 'pericolosità' deontologica del mezzo informativo, sotto diversi profili:
  - Dignità e decoro
  - Veridicità
  - Accaparramento della clientela
  - Diffusione globale delle informazioni

# Considerazioni conclusive

- La ratio del nuovo sistema è fondata sull'informazione e non sulla pubblicità:
  - Portare a conoscenza del pubblico la propria specificità professionale
  - E non una semplice esaltazione delle proprie qualità
- Il valore considerato e tutelato è quello del pubblico affidamento sulla categoria professionale

# segue: considerazioni conclusive

- Necessità di costante vigilanza da parte del COA, richiesta anche dalla legge Bersani, ai fini della tutela del pubblico interesse
- Necessità di tale vigilanza anche ai fini del mantenimento delle funzioni stesse dei COA
- Necessità di particolare vigilanza sulla indicazione delle attività prevalenti, al fine di assicurare la veridicità del messaggio

# segue: considerazioni conclusive

- Sotto questo profilo va ricordato il Regolamento per la formazione continua emanato il 14.11.07 dal COA Firenze, che prevede forme specifiche di formazione e di controllo da parte del Consiglio ai fini dell'informazione:

*(art. 1.3) - L'adempimento del dovere di cui al comma 2 costituisce presupposto per l'indicazione, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività*

# segue: considerazioni conclusive

*(art. 2.3) In alternativa, l'iscritto all'Albo, che, con qualunque modalità consentita, intenda, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, fornire a terzi le indicazioni della propria attività prevalente, dovrà aver conseguito, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di **30 crediti** formativi nell'ambito di **ciascun settore di esercizio** dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno 10 debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.*

*A tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell'ambito di quelli indicati ai successivi articoli 3 e 4, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.*